



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 febbraio 2016

INDICE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI

ART. 3 - STANZIAMENTI DI BILANCIO ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

ART. 4 – SOGGETTI

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GESTIONE RISORSE

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

ART. 7 - CASI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

ART. 8 - PREVISIONE, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione comunale sostenere spese di rappresentanza, nonché i soggetti, appartenenti agli organi di governo del Comune, autorizzati ad effettuare tali spese.
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento è altresì rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità.

ART. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI

1. Sono di rappresentanza, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, quelle spese che si fondano "sulla effettiva esigenza per l'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'Amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in Generale".
2. Le spese di rappresentanza devono inoltre essere coerenti con i valori di imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, rispondere ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 241/1990, nonché rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

ARTICOLO 3 - STANZIAMENTI DI BILANCIO ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliato dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.
2. Lo stanziamento di bilancio deve corrispondere al principio di congruità, commisurato ai valori economici di mercato ed a una gestione accorta delle disponibilità finanziarie che rifugga da sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni proprie.
3. L'effettuazione delle spese di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, assumendo impegni specifici.
4. Le spese dovranno essere rigorosamente giustificate e documentate, dimostrando il rapporto tra l'attività del Comune e la spesa erogata e tra la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.

ART. 4 – SOGGETTI

1. Sono competenti a richiedere al Funzionario di cui al successivo art. 5 l'utilizzo dello stanziamento per spese di rappresentanza, il Sindaco, il Vicesindaco e ciascun Assessore per quanto di propria competenza ed il Presidente del Consiglio.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GESTIONE RISORSE

1. Lo stanziamento di bilancio destinato al sostentamento delle spese di cui al presente Regolamento, collocato tra le funzioni generali, servizio Organi Istituzionali, è affidato, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, al Dirigente o Funzionario responsabile individuato con apposito decreto Sindacale.
2. Il funzionario di cui al precedente comma 1, in esecuzione degli obiettivi di PEG, delle autorizzazioni e dei pareri dei soggetti individuati nel presente Regolamento, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari nel rispetto del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi in applicazione del presente regolamento.
3. Il medesimo Dirigente o Funzionario assume i corrispondenti impegni di spesa.
4. La liquidazione delle spese sarà effettuata dal Funzionario di cui al precedente comma 1 previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa e della relativa documentazione.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono spese di rappresentanza ammissibili e con spesa a carico dell'Amministrazione quelle relative alle seguenti iniziative:
 - a. ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà essere adeguato al prestigio e al numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
 - b. omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
 - c. colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta e interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
 - d. organizzazione di ricorrenze:
 - 1) *commemorazione reduci e combattenti*
 - 2) *Commemorazione 25 aprile e 7 settembre*
 - 3) *pranzo over 70 in occasione del Santo Natale*cerimonie, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video, ecc.), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni, ecc.;
 - e. gemellaggi;
 - f. fornitura di bandiere, fasce istituzionali, biglietti da visita per Sindaco, Vicesindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, nonché biglietti augurali e relativo invio, composizione, stampa ed affissione di manifesti in occasione di nomine o festività;
 - g. onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica e ex amministratori, loro parenti, dipendenti in servizio ed ex dipendenti;

- h. ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune, ed anche per gli artisti e gli autori o giornalisti o comunque personalità di rilievo, che dichiarino di non usufruire di altre forme di rimborso, in ambito di eventi organizzati dall'Ente presso il Centro Congressi Comunale e/o Palais e la Biblioteca Comunale;
 - i. colazioni e/o cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.
2. La suddetta elencazione non ha carattere esaustivo ed è quindi suscettibile di applicazione analogica laddove si ravvisi la finalità della spesa alla proiezione all'esterno dell'immagine del Comune in rapporto ai propri fini istituzionali per il mantenimento e l'accrescimento del suo prestigio.
- Non rientrano tra le attività di cui al presente articolo le iniziative rivolte alla cittadinanza aventi carattere culturale, ricreativo, promozionale, sportivo, etc.

ART. 7 - CASI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'Ente:
- a) gli atti di mera liberalità (sussidi – donazioni – atti di beneficenza)
 - b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di soggetti in veste informale, o comunque non ufficiale;
 - c) colazioni di lavoro e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione, compresi i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - d) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
 - e) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati al Comune da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, di consulenze, di collaboratori...);
 - f) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti indicati al precedente articolo 2.

ART. 8 - PREVISIONE, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Dirigente o Funzionario responsabile è tenuto, in sede di redazione del Bilancio di Previsione a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la determinazione dell'importo da stanziare a Bilancio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. In sede di redazione del Conto Consuntivo o in qualsiasi momento se richiesto da almeno uno dei Revisori o dalla Corte dei Conti o dal Dirigente del Settore Finanziario, il Dirigente o Funzionario responsabile è tenuto a fornire ai Servizi Finanziari tutte le informazioni, dati contabili, determinazioni, provvedimenti o altro, necessari per le comunicazioni alla Corte dei Conti, per la compilazione dei prospetti nel rispetto della normativa o anche solo per verifiche riguardanti il rispetto delle disposizioni e criteri contenuti nel presente Regolamento.